CAMERA DEI DEPUTATI N. 2486-A

RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO)

(RELATORE **DE' COCCI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(DE GASPERI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(CAMPILLI)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE E *AD INTERIM* DEL TESORO
(VANONI)

nella seduta del 24 gennaio 1952

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, concluso a Londra il 16 giugno 1951, relativo al prolungamento della durata di validità dei brevetti per invenzioni industriali appartenenti, nel Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, a cittadini italiani e, in Italia, a cittadini di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord

Presentata alla Presidenza l'11 giugno 1952

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con l'approvazione del presente disegno di legge, il Presidente della Repubblica viene autorizzato a ratificare – dando ad esso piena esecuzione dalla sua entrata in vigore – l'Accordo firmato a Londra fra l'Italia ed il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord il 16 giugno 1951 ed entrato in vigore il giorno stesso, riguardante il prolungamento della durata di validità dei brevetti per invenzioni industriali appartenenti, nel Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, a cittadini italiani e, in Italia, a cittadini britannici.

Nei varî Paesi sono state emanate norme rivolte ad eliminare il pregiudizio derivato

dalla mancata normale utilizzazione dei brevetti per invenzioni industriali a causa della guerra mondiale. In Italia la materia è disciplinata dalla legge del 10 ottobre 1950, n. 842, la quale prevede l'applicabilità agli stranieri a titolo di reciprocità delle norme in essa contenute. In Inghilterra analoghe disposizioni sono contenute nella legge 16 dicembre 1949, tendente a codificare alcuni testi legislativi relativi ai brevetti.

La legge inglese non estende, però, la possibilità di prolungamento della durata di validità dei brevetti ai cittadini degli Stati esteri che si sono trovati in situazione di ostilità con la Gran Bretagna. A causa di detta disposizione, non poteva realizzarsi la condizione di reciprocità alla quale la legge di proroga italiana del 10 ottobre 1950, n. 842, subordinava l'applicabilità delle sue disposizioni agli stranieri. La mancanza di tale condizione di reciprocità ha reso, pertanto, necessario disciplinare con un Accordo tra i due Paesi la materia del prolungamento di validità dei brevetti, che i titolari o i loro aventi causa non hanno potuto attuare per le circostanze eccezionali dovute allo stato di guerra, escludendo, per i brevetti registrati in Italia e appartenenti a titolari inglesi, la applicabilità della legge di proroga italiana per la non attuazione degli stessi durante il periodo dal 10 giugno 1940 al 3 settembre 1943, allo stesso modo che la legge inglese esclude l'applicabilità delle sue disposizioni ai titolari italiani di brevetti registrati nel Regno Unito di Gran Bretagna per mancata attuazione durante il periodo sopramenzionato.

Possono beneficiare delle norme relative al prolungamento del periodo di validità, contenute nella legislazione di una delle due Parti contraenti, i brevetti appartenenti a cittadini dell'altra Parte contraente, in vigore dopo il 3 settembre 1943 anche se venuti a scadere posteriormente (articolo 1).

L'interessato alla concessione del prolungamento del brevetto deve presentare domanda entro la data stabilita dalla legislazione di ciascuna delle due Parti contraenti, oppure entro il termine di quattro mesi dalla firma dell'Accordo, qualora la data di scadenza di quest'ultimo fosse posteriore (articolo 2). I documenti necessarî per corredare la domanda sono esenti da ogni formalità di legalizzazione (articolo 5).

I benefici dell'Accordo possono essere invocati anche dagli aventi causa dei titolari (articolo 3).

Quando viene concessa una proroga nei riguardi di un brevetto già scaduto prima della data di presentazione della domanda di proroga dello stesso, l'effettivo periodo di proroga comincerà a decorrere dalla data di concessione della proroga (articolo 4.)

La norma del secondo comma dell'articolo 4 salvaguarda i diritti dei terzi in modo del tutto analogo a quello contemplato nell'articolo 5 della legge italiana di proroga del 10 ottobre 1950, n. 842: i terzi i quali, posteriormente alla scadenza del periodo di normale durata di validità del brevetto che viene prorogato in virtù delle disposizioni dell'Accordo e fino alla data della firma dell'Accordo stesso, abbiano intrapreso l'attuazione dell'invenzione oggetto del brevetto o fatto i relativi preparativi, non possono essere tenuti a cessare l'attuazione ovvero i preparativi.

L'Accordo, che è applicabile anche alla isola di Man, potrà cessare nei suoi effetti dopo quattro mesi dalla data di notifica di una delle due Parti contraenti all'altra della propria intenzione di por fine all'Accordo stesso (articoli 7 e 8).

L'Accordo, in attesa dello scambio degli strumenti di ratifica – scambio che dovrà avvenire entro il termine di 18 mesi dalla data della firma – è entrato in vigore provvisoriamente alla data della firma (articolo 9).

Nell'articolo 3 del disegno di legge è precisato che le disposizioni dell'articolo 3 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 1927, n. 2701, e dell'articolo 21 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, non sono applicabili per i benefici contemplati dall'Accordo suddetto, data la loro natura eccezionale derivante dallo stato di guerra che non giustificherebbe una estensione dei benefici stessi a cittadini dei Paesi estranei all'Accordo che verrebbero ad avvantaggiarsene per la clausola dell'assicurazione contenuta negli articoli 2 e 3 della Convenzione di Unione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale.

È necessario che il presente disegno di legge venga approvato al più presto, perché possa procedersi quanto prima allo scambio degli strumenti di ratifica dando, quindi, vigore definitivo all'Accordo, per la salvaguardia degli interessi dei beneficiari italiani di brevetti di invenzione registrati in Gran Bretagna.

DE' COCCI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia ed il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, relativo al prolungamento della durata di validità dei brevetti per invenzioni industriali appartenenti, nel Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, a cittadini italiani e, in Italia, a cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, concluso a Londra il 16 giugno 1951.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, 16 giugno 1951, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 9 dell'Accordo.

ART. 3.

Le disposizioni contenute negli articoli 3 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169, convertito, con modificazione, nella legge 29 dicembre 1927, n. 2701, e 21 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, non sono applicabili ai benefici contemplati dall'accordo sopradetto.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.